



Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1025/2012 alla direttiva (UE) 2015/2012

Atto del Governo 459

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	459	
Titolo:	Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1025/2012 alla direttiva (UE) 2015/2012	
Norma di delega:		
Numero di articoli:	4	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	15/09/2017	18/09/2017
annuncio:	19/09/2017	18/09/2017
assegnazione:	19/09/2017	18/09/2017
termine per l'espressione del parere:	26/10/2017	26/10/2017
Commissione competente:	10 ^a (Industria, commercio, turismo)	X Attività produttive
Rilievi di altre Commissioni:	1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali); 5 ^a Commissione permanente (Bilancio); 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).	V Bilancio; XIV Politiche dell'Unione Europea.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8 della delegazione europea 2015 ([legge 12 agosto 2016, n. 170](#)), il quale dà mandato al Governo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535.

L'art. 1, comma 1, del proposto decreto legislativo apporta al testo vigente della [legge 21 giugno 1986, n. 317](#), attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui l'unico comma si divide.

Con la **lettera a)** il titolo della legge vigente è aggiornato secondo la prassi normalmente adottata per l'attuazione di norme europee. Si rammenta che il titolo della [legge n. 317 del 1986](#) era stato già modificato nel 2000 con il riferimento alla disciplina europea intervenuta nel frattempo (*Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998*). Tale riferimento viene ora eliminato, dando al testo piena dignità di normativa nazionale suppletiva, rispetto alla disciplina europea autoapplicativa.

Si tratta del regolamento (UE) n. 1025/2012, che già opera *ex se* ad esempio nel senso di armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli strumenti di misura, ecc.). La procedura uniforme di

cui alla [decisione n. 768/2008/UE](#), relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, comportava l'eliminazione delle specifiche e divergenti disposizioni di molte direttive sulla sicurezza e conformità dei prodotti. La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Il Regolamento europeo in questione prevede a tal fine che gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati; esso però supera il sistema secondo cui la Commissione europea poteva chiedere alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali, ma residuava la possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprissero coprano totalmente tutti i requisiti applicabili, con conseguenti incertezze per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di normazione.

Anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, pubblicata sulla GUUE il 17 settembre 2015 e relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, secondo la relazione introduttiva "considerato che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l'aggiornamento dei relativi riferimenti nelle norme stesse. Tale direttiva, ai sensi del suo articolo 11, è già entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga [direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel tempo".

Con la **lettera b)**, l'articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente sostituito per allinearli ai contenuti ed alle formulazioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e, relativamente alle definizioni che non sono già comuni ad entrambi gli atti normativi europei, anche alle altre definizioni direttamente applicabili contenute all'articolo 2 del regolamento.

La definizione di "data di notifica", con riferimento alla data di ricevimento da parte della Commissione della comunicazione relativa ad un progetto di regola tecnica, ha esclusivamente la funzione di semplificare la redazione del testo normativo nelle parti in cui fa riferimento a tale data. Si sono aggiunte le definizioni di "testo definitivo di una regola tecnica", "data di adozione di una regola tecnica" e "data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica": sono state adottate, nell'ambito di applicazione della procedura di informazione, per prevenire ambiguità interpretative che hanno determinato l'apertura di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione.

Parimenti non costituisce innovazione sostanziale (né determina conseguentemente alcun nuovo onere finanziario, secondo la relazione tecnica), la sostituzione della definizione di "Unità centrale di notifica", conforme all'attuale assetto dell'organizzazione e delle competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico, rispetto alla precedente definizione di "Ispettorato tecnico", struttura che non più è presente con tale denominazione nell'organizzazione del Ministero.

La **lettera c)** dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1-*bis* della legge, relativo ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, aggiornandone il testo in modo da renderlo conforme all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva.

Si rammenta che la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla modificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, ha ristretto l'ambito delle esenzioni, mediante una dilatazione della nozione di regola tecnica *de facto*. In particolare, essa opera in ordine alle disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.

Nell'ambito dell'obiettivo principale della normazione europea - che consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi - hanno direttamente ingresso anche le nuove priorità individuate dal regolamento (UE) n. 1025/2012, volto ad ampliarne il campo di applicazione ai servizi, considerato che l'originaria disciplina era concepita essenzialmente con riferimento ai prodotti e che nel frattempo la [direttiva 2006/123/UE](#) relativa ai servizi nel mercato interno aveva espressamente previsto l'elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi. In effetti, la normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.

Con le **lettere d), e) ed f)**, l'articolo 3 della legge (concernente la partecipazione italiana al comitato europeo previsto dall'abrogata [direttiva 98/48/UE](#)) è aggiornato con riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti, oltre che per riferire tale norma ad entrambi i comitati oggi previsti dall'articolo 2 della direttiva e dall'articolo 22 del

regolamento. Non trattandosi di nuovi organi né dell'attribuzione di nuovi compiti alle amministrazioni interessate, per la relazione tecnica del Governo non si determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 1, **lett. g)** sostituisce l'[articolo 4 della legge n. 317/1986](#) e detta norme sugli **Organismi nazionali di normazione italiani**.

La norma vigente disciplina gli "organismi italiani di **normalizzazione**", di cui all'elenco allegato alla [direttiva 98/34/UE](#), come successivamente modificata. Si segnala al riguardo che tale direttiva è stata poi abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione).

In particolare, l'art. 4, comma 1, sostanzialmente riproducendo il contenuto delle disposizioni vigenti, prevede la **comunicazione** alla Commissione europea, da parte del MiSE, dell'individuazione e delle modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani. Tale comunicazione è effettuata **previo decreto interministeriale** adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno.

La norma in vigore reca le denominazioni dei Ministeri vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'[art. 1, co. 12, del D.L. n. 181/2006 \(L. n. 233/2006\)](#), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. È inoltre aggiunta dalla norma in commento la competenza, in sede di concerto, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'interno.

Il compito di esercitare la **vigilanza** sui citati organismi nazionali di normazione è individuato in capo al MiSE, il quale ha facoltà di acquisire, a tal fine, il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, il MiSE può altresì acquisire il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno.

La norma vigente assegna la funzione di vigilanza al Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce all'ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono agli ex Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa e nell'analisi di impatto della regolazione, il novellato art. 4 conferma sostanzialmente le disposizioni vigenti relative alle **modalità di comunicazione e definizione** delle eventuali modifiche dell'assetto degli organismi internazionali di normazione e alla vigilanza sugli stessi, aggiornando il **tenore letterale** del testo relativamente all'assetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell'assetto e nelle competenze dei Ministeri. In particolare, si tiene conto del subentro del Ministero dello sviluppo economico al soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dell'attribuzione a tale Ministero delle predette competenze di vigilanza, ai sensi del [Capo VI del D. Lgs. n. 300/1999](#), che istituisce il Ministero delle attività produttive, poi divenuto Ministero dello sviluppo economico – [D.L. n. 181/2006 \(L. n. 233/2006\)](#), che attribuisce a tale Ministero, fra l'altro, le competenze in materia di vigilanza sugli enti di normazione tecnica.

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) ricorda che sulla vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani nulla prevede il regolamento (UE) n. 1025/2012, ma che l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento a carico degli organismi nazionali di normazione, di cui rispondono i singoli Stati, non può essere affidato unicamente e senza alcun controllo all'autonomia di tali organismi, tanto più se gli stessi sono destinatari di contributi pubblici.

Il successivo comma 2 prevede che continuino ad operare quali organismi nazionali di normazione, come individuati alla data di entrata in vigore del decreto, i seguenti organismi, elencati nell'allegato II della [direttiva 98/34/UE](#), abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione):

- l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
- il Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
- congiuntamente l'UNI ed il CEI, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'ETSI e l'UIT sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni (ISCOM).

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, l'indicazione, all'art. 4, co. 2, degli organismi nazionali di normazione italiani, non contemplata nella norma vigente, non determina alcuna innovazione rispetto all'assetto vigente, anche tenuto conto della comunicazione, già effettuata alla Commissione europea, che gli organismi nazionali di normazione italiani sono quelli riportati in allegato alla [direttiva 98/34/UE](#). Si tratta, infatti, di un'elencazione rispondente ai principi di delega di cui all'[art. 8 della legge n. 170/2016](#), laddove viene specificata la necessità di un aggiornamento delle disposizioni della [legge 21 giugno 1986, n. 317](#), per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione.

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) ricorda che il regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare

prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione italiani ed a prevedere che gli Stati membri informino la Commissione europea in merito ai loro organismi di normazione: anche in questo caso, pertanto, la scelta nazionale è quella di mantenere immutato l'assetto degli organismi già da tempo istituiti ed operanti in Italia a tal fine.

Si segnala che l'art. 10 della direttiva (UE) 2015/1535 ha disposto l'abrogazione della [direttiva 98/34/UE](#): entrambe prevedono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

Le **lettere h) ed i)** dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 5 della legge, articolandolo più coerentemente in due diversi articoli: il nuovo articolo 5, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, le disposizioni già contenute all'articolo 5, relative agli adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani, e l'articolo 5 *bis*, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, altre disposizioni del medesimo articolo 5, concernenti gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali. In particolare, con il nuovo articolo 5 si dà attuazione, per quanto occorre, agli articoli 3 (trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione), 4 (trasparenza delle norme) e 6 (accesso alle norme da parte delle PMI), del regolamento (UE) n. 1025/2012, nonché all'articolo 4 (richieste agli organismi di normazione) della direttiva (UE) 2015/1535.

L'analisi tecnico normativa del Governo (ATN) sostiene, quanto alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, che essa "ha l'obiettivo di tutelare il mercato interno europeo come spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; più specificamente ha l'obiettivo di verificare e rinforzare il rispetto del divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea". Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, "è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici, in modo che la Commissione europea e tutti gli Stati e le parti anche private interessate possano verificare che gli eventuali ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, siano effettivamente necessari per soddisfare esigenze imperative e obiettivi di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare, e pertanto effettivamente ammissibili; in tal modo si persegue anche lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese, che possono sfruttare meglio i vantaggi inerenti al mercato interno, anche attraverso la maggiore informazione sulle regolamentazioni tecniche in fase di progettazione".

Con il nuovo articolo 5-*bis* si attuano gli articoli 5 (obbligo di comunicazione di regole tecniche) e 9 (riferimento alla direttiva) della direttiva (UE) 2015/1535, mediante aggiornamenti dei riferimenti e delle denominazioni degli uffici interessati. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, rimane essenzialmente organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea, mentre i Ministeri competenti per l'adozione o proponenti (ovvero i Ministeri con competenza prevalente per materia, nel caso di regole tecniche di competenza del Consiglio dei Ministri o di iniziativa parlamentare), restano responsabili della scelta, attraverso la trasmissione del relativo testo, di comunicare uno schema normativo come progetto di regola tecnica, dei contenuti di tale comunicazione, dei contenuti delle reazioni nazionali ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati della Commissione o di altri Stati, così come della presentazione e del contenuto di eventuali osservazioni e pareri circostanziati italiani rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Stati.

Nuova sul piano formale, ma non per l'assetto sostanziale che era già implicito e pacificamente applicato in questi termini, è l'espressa previsione che anche le regioni e le province autonome (oltre alle Autorità indicate in un elenco aggiornabile su motivata richiesta delle Amministrazioni con competenza prevalente nella materia e del Ministero dello sviluppo economico) effettuino, per il tramite dell'Unità centrale di notifica, la comunicazione dei propri progetti di regole tecniche.

L'analisi tecnico normativa del Governo (ATN) sostiene che "non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli ed organismi internazionali, europei e nazionali, e le eventuali regole tecniche regionali rilevanti ai fini della procedura di comunicazione europea allo stadio di progetto e soggette ai conseguenti differimenti di adozione, devono comunque necessariamente essere comunicate tramite l'unico punto di contatto nazionale con la Commissione europea costituito dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico". L'intervento normativo sarebbe "compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'[articolo 118, primo comma, della Costituzione](#)". In materia di regole tecniche relative ai prodotti ed ai servizi della società dell'informazione, dove pure esiste una possibile e limitata competenza regionale, la responsabilità delle scelte e dei contenuti delle comunicazioni ed osservazioni resta attribuita agli organi regionali competenti, essendo centralizzata, per evidenti esigenze di coordinamento e di unitarietà della responsabilità dello Stato rispetto alla Commissione europea, solo la gestione operativa delle comunicazioni richieste dalle diverse amministrazioni competenti sul piano sostanziale".

Si evidenzia invece la conferma della previsione, nel caso in cui alla comunicazione stessa o ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati siano interessate più amministrazioni, della possibilità di promuovere la convocazione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di apposite riunioni di coordinamento.

L'articolato è stato integrato inoltre per precisare le modalità con cui le Amministrazioni richiedenti la

notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso l'Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla Commissione ai sensi dell'altro atto e secondo la procedura ivi prevista a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica affinché questa provveda alla comunicazione attraverso il sistema (telematico) di scambio di informazioni scelto dalla Commissione per l'applicazione della procedura di informazione. Tale precisazione è indispensabile perché l'avvio della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 è subordinato all'inserimento della relativa documentazione nell'area riservata del sito Internet della Commissione dedicato alla procedura da parte dell'unica Unità centrale di notifica designata dallo Stato membro.

Quanto alla giurisprudenza in materia di disapplicazione delle regole tecniche poste in vigore in violazione degli obblighi di comunicazione allo stato di progetto e di conseguente differimento dall'adozione, per l'ATN "esistono tuttavia numerose procedure di infrazione connesse ad episodi di presunto o accertato mancato rispetto delle procedure di comunicazione preventiva delle regolamentazioni tecniche prescritte dalla direttiva oggetto di attuazione con il presente provvedimento. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per la carenza attuazione della direttiva e del regolamento e, aggiungendo elementi di chiarezza e coerenza dell'ordinamento nazionale in materia, può contribuire a ridurre le ricorrenti procedure di infrazione per mancata preventiva comunicazione di regolamentazioni tecniche". Esiste infatti "giurisprudenza europea e nazionale da cui si desume che una norma nazionale che contenga una regola tecnica non notificata preventivamente allo stato di progetto sia in contrasto con il diritto dell'unione europea e, come tale, debba essere disapplicata dal giudice nazionale investito della questione senza la necessità di rimessione alle Corti costituzionale (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2000 e, più recentemente, Sentenza 4 febbraio 2016 - Causa C-336/14; nonché Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170, Cass.civ. Sez.I 18 aprile 1994 n. 3693). Ne consegue che risulta coerente con le linee prevalenti della giurisprudenza dare piena attuazione alla direttiva che disciplina tali obblighi di comunicazione dei progetti di regole tecniche".

L'art. 1, comma 1, **lett. I)** sostituisce l'[art. 6 della legge n. 317/1986](#), relativo alla comunicazione delle informazioni da parte del MiSE, in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito.

Più in dettaglio, la norma prevede, al comma 1, che siano posti a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate:

- i progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea;
- le altre informazioni acquisite dall'Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Compete al MiSE la **definizione** delle modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratti di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva(UE) 2015/1535, il MiSE è tenuto a **facilitare** l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito *web* dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. Si garantisce, poi, nel rispetto della disciplina vigente, l'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea – gestite dall'Unità centrale di notifica (*cf. definizioni di cui all'[art. 1 della L. n. 317/1986](#), come modificato dall'[art. 1, co. 1, lett. b\) del decreto in esame](#)*) in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito *web* della Commissione europea dedicato alla procedura – da parte delle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, i criteri e limiti di concessione dell'accesso al pubblico alle comunicazioni – scambiate con la Commissione europea nell'ambito della procedura di informazione e non pubblicate nell'area pubblica del sito Internet della Commissione dedicato alla stessa – sono specificati dalla norma in commento, nulla disponendo in merito la norma vigente.

Si segnala, inoltre, la previsione della definizione di "Unità centrale di notifica", conforme all'attuale assetto dell'organizzazione e delle competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico, rispetto alla precedente definizione di "Ispettorato tecnico", struttura che non più è presente con tale denominazione nell'organizzazione del Ministero.

La norma consente altresì l'accesso alle suddette comunicazioni nei confronti dell'Unità centrale di notifica, limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche. Si prevede, infine, che eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal [regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#).

Il [regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) detta norme a garanzia dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, finalizzate alla promozione delle buone prassi amministrative in materia. Esso si applica a tutti i documenti detenuti da un'istituzione, da essa prodotti o ricevuti e in suo possesso, in tutti i settori di attività dell'Unione europea.

Il comma 2 dispone l'**invio** all'Unità centrale di notifica delle osservazioni o dei pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati

membri dell'Unione europea. L'unità centrale di notifica **trasmette** le osservazioni e i pareri alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7.

La norma dispone poi in ordine alle **specificazioni tecniche** o agli altri requisiti o regole relative ai servizi – come individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3) – prevedendo che in tal caso le osservazioni o i pareri circostanziati possano basarsi unicamente sugli aspetti che eventualmente costituiscono ostacoli agli scambi (relativamente alle regole sui servizi, sulla libera circolazione dei servizi o sulla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi) e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Si prevede, infine, che, con particolare riferimento ai progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possano pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio patrimonio culturale.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la norma in commento aggiorna sostanzialmente il contenuto della norma vigente, tenendo in particolare conto delle modifiche intervenute nell'assetto amministrativo e della terminologia utilizzata dalle disposizioni dell'art. 5, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/1535.

L'art. 1, comma 1, **lett. m)** sostituisce l'[articolo 8 della legge n. 317/1986](#), relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani.

In particolare, il comma 1 prevede la concessione agli organismi nazionali di normazione italiani, da parte del MiSE, di un **contributo annuo** determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al successivo comma 2, così suddiviso:

- in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI;
- in misura pari al 33 per cento per il CEI.

Tale concessione è finalizzata:

- a consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi;
- a consentire un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica;
- a contenere i costi di acquisto delle norme, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini e associazioni professionali;
- a consentire al MiSE di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico.

Le caratteristiche di tale contributo sono successivamente descritte. In particolare, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, esso mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati ed eventualmente dell'Unione europea. A tal fine, esso non può comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. È facoltà del MiSE adottare direttive sulle priorità e sulle ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo.

Il successivo comma 2 pone la concessione e l'erogazione dei descritti contributi a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MiSE, ai sensi dell'art. 2, co. 617 -bis, della [L. n. 244/2007](#) e di cui all'art. 23, comma 1-bis, della [L. n. 196/2009](#).

L'art. 2, co. 617 -bis, della [L. n. 244/2007](#) (legge finanziaria per il 2008), inserito dall'art. 6, co. 2, lett. d), del [D. Lgs. n. 90/2016](#), di riforma della struttura del bilancio dello Stato, prevede che, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196\(567\)](#). Tale ultima norma, inserita dall' [art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 90/2016](#) dispone che, al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscriverne in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio.

Il comma 2 prevede altresì il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato, per le finalità previste dalla norma, di una somma pari al **tre per cento** del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per l'attività di ricerca di cui all'[art. 3, comma 3, del D.L. n. 390/1982 \(L. n. 597/1982\)](#).

Si tratta del contributo di cui all'articolo [3, secondo comma](#), della [L. n. 2390/1952](#), assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo [51](#) della [L. n. 833/1978](#), per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI

La norma vigente si limitava invece a prevedere la **facoltà** dell'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concedere agli organismi italiani di normalizzazione un contributo annuo determinato forfetariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

La norma semplifica quindi le modalità di determinazione, nei limiti delle disponibilità e dell'esigenza di mantenerne il carattere sostanziale di cofinanziamento, e di ripartizione fra UNI e CEI del citato contributo forfetario, a carico degli stanziamenti del capitolo 2285 dello stato di previsione della spesa del MiSE. L'Analisi di impatto della regolazione ricorda infatti che gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo sono l'aggiornamento, la semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani. Sin dalle premesse del regolamento (UE) n. 1025/2012 emerge infatti la necessità di prevedere diverse ed adeguate modalità di finanziamento. L'articolo in commento, in relazione all'espresso criterio di delega, riproduce le finalità per le quali era già prevista, dall'[articolo 8 della L. n. 46/1990](#), l'erogazione di un contributo a favore degli organismi di normazione italiani. La copertura finanziaria era garantita dai versamenti di scopo annualmente effettuati alle entrate del bilancio dello Stato dall'INAIL, in misura pari al tre per cento di quelli dovuti dal medesimo istituto per le attività di ricerca connesse, ed utilizzati secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, comma 617-*bis* della [L. n. 244/2007](#), e di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, della [L. n. 196/2009](#). L'[art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46](#) è contestualmente abrogato dall'art. 2 del presente decreto legislativo (*v. infra*).

Secondo la relazione tecnica, l'importo (anno 2017-competenza euro. 4.038.480; cassa euro 4.038.480; anno 2018 - competenza euro 3.974.229; cassa euro 3.974.229; anno 2019 - competenza euro 4.038.480; cassa euro 4.038.480) è significativamente inferiore a quello storico, quantificabile complessivamente in circa 6,5 milioni di euro annui. Esso però appare comunque sufficiente a garantire agli organismi in questione un adeguato svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale idoneità è infatti sostenibile, nella misura in cui il predetto contributo relativamente ridotto sia accompagnato da ulteriori misure, interne a tali organismi, di razionalizzazione e contenimento delle proprie spese di funzionamento e di aumento delle entrate proprie per incremento dei ricavi dalle vendite di norme e servizi e per potenziamento delle iniziative per l'acquisizione di contribuzioni e quote associative dalle parti private interessate all'attività di normazione.

La **lettera n)** dispone la sostituzione dell'articolo 9 della legge, relativo al necessario differimento dell'adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva notifica ed agli ulteriori differimenti previsti in particolare nel caso di osservazioni e pareri circostanziati. Anche in questo caso non sono presenti modifiche sostanziali, ma solo un aggiornamento del testo normativo per renderne piena la corrispondenza all'articolo 6 della direttiva.

Con la **lettera o)** viene sostituito l'articolo 9-*bis* della [legge n. 317 del 1986](#), relativo agli adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo dall'Unità centrale di notifica, cioè dall'ufficio dirigenziale competente individuato nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535 e, rispetto al testo vigente del medesimo articolo 9-*bis*, contengono aggiornamenti redazionali e dei riferimenti dell'ufficio competente oltre ad integrazioni concernenti la gestione della procedura di notifica relativa a progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare o in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri.

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR), effettuata dal Governo, evidenzia, quanto alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, dalle statistiche dell'Unione europea (Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2014 nel quadro della procedura di notifica di cui alla precedente analoga [direttiva 98/34](#)), "che il totale delle notifiche effettuate in tale anno è di 655 notifiche, di cui 29 comunicate dall'Italia; relativamente a tali notifiche, le osservazioni presentate dagli Stati membri sono state 108 (di cui 13 riferiti a progetti di regole tecniche italiane) e 187 quelle della Commissione europea, di cui 10 nei confronti dell'Italia; i pareri circostanziati presentati dagli Stati membri sono stati 66, di cui 4 riferiti a progetti di regole tecniche italiane, e 62 sono stati i pareri circostanziati presentati dalla Commissione, di cui 4 nei confronti dell'Italia. Una sola è stata la procedura d'infrazione in corso nel 2014, intrapresa sulla base dell'articolo 226 del trattato CE, nei confronti delle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della [direttiva 98/34/UE](#) e non si è trattato di una procedura riferita all'Italia".

Con la **lettera p)** si sostituisce l'articolo 9-*ter*, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all'articolo 7 della nuova direttiva.

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR), effettuata dal Governo, evidenzia il ruolo dell'elaborazione consensuale delle regole tecniche, ai fini dello sviluppo economico. Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano "si tenga conto che la normazione internazionale, europea e nazionale interessa per un aspetto o per l'altro la generalità dei prodotti e servizi e che una recente ricerca IRS - Istituto per la Ricerca Sociale mette in evidenza l'impatto economico, organizzativo e concorrenziale delle norme tecniche consensuali, il cui uso può fare aumentare fino a un massimo del 14,1% il fatturato, investendo ogni anno al massimo lo 0,002% del fatturato stesso per l'acquisto e lo 0,007% per la formazione e/o consulenza necessarie al loro migliore utilizzo". È quanto emerge dallo studio "Benefici (economici e non solo) della normazione" presentato il 18 novembre 2016 a Milano, secondo cui l'utilizzo delle norme tecniche da parte di un'impresa genera più benefici che costi, e la normazione tecnica può essere considerata un metodo non solo efficace, cioè capace di orientare i comportamenti delle imprese nel senso

desiderato, ma anche efficiente, perché impone meno costi per le imprese e per la comunità nel suo complesso.

La **lettera q)**, nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, ed a completamento delle altre modifiche apportate all'articolato, provvede ad abrogare gli articoli 7 e 11 della [legge n. 317 del 1986](#). Infatti, l'articolo 7 (spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria), che ha disposto a suo tempo il trasferimento della relativa autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quello dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai consolidati nell'attuale assetto di bilancio. Parimenti avviene per l'articolo 11 (entrata in vigore), che, riguardando l'entrata in vigore dell'originaria formulazione di tale legge, ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti.

Con le **lettere r) e s)** si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti normativi del testo degli allegati I e II della [legge n. 317 del 1986](#), anche per un suo più completo allineamento al testo degli allegati I e II della nuova direttiva.

L'**art. 2** abroga l'[art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46](#), non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato [articolo 8 della legge n. 317 del 1986](#), ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto. Per evitare che tale abrogazione determini contraddizioni in altri riferimenti normativi, è espressamente previsto che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'[articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317](#), come modificata dallo schema di decreto legislativo in commento.

L'**art. 3** introduce la clausola di invarianza finanziaria. Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna nuova disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.



Rimane, infatti, immutato - secondo la relazione tecnica del Governo - l'assetto organizzativo che già prevede compiti e funzioni dell'Ufficio centrale di notifica (UCN) presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del proprio regolamento di organizzazione, con funzione servente rispetto alle PPAA ed Autorità tenute agli obblighi previsti dalla direttiva recepita. I compiti assegnati specificamente al Ministero dello sviluppo economico dalla direttiva (UE) 2015/1535 saranno svolti con risorse umane e strumentali ordinarie (a valere sul Capitolo 1208 "Competenze fisse ed accessorie al personale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" e Capitolo 1226 "Spese per l'acquisto di beni e servizi" Cap 1230), senza alcun distinto specifico piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese relative al centro di responsabilità costituito dalla competente Direzione generale (finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e non solo a quelle di normazione). Dall'attuazione del provvedimento non derivano quindi nuovi oneri, mentre le attività saranno svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, nella predetta relazione tecnica si fa riferimento ai capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 2, Regolazione dei mercati, Programma 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, azione: spese di personale per il programma, con uno stanziamento complessivo per il 2017 pari a euro 7.858.815,00, nonché azione Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati, con uno stanziamento complessivo per il 2017 pari a euro 5.764.854).

L'**art. 4**, tenuto conto che entrambi i provvedimenti europei da attuare sono già entrati in vigore, prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Senato: Dossier n. 537

Camera: Atti del Governo n. 448

27 settembre 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd